



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dr.ssa Silvia Ravazzoni	<i>Presidente relatore</i>
Dr.ssa Piera Gasparini	<i>Giudice</i>
Dr. Nicola Di Leo	<i>Giudice</i>

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del giorno 8/9/10

letti gli atti ed i documenti di causa;

viste le deduzioni e le controdeduzioni delle parti;

O S S E R V A:

Il reclamo proposto dal Comune di Tradate avverso il provvedimento del Giudice del lavoro ai sensi degli artt. 4 D.Lgs. 215/2003 e 44 D.Lgs. 286/98, emesso il 21.07.10, non è meritevole di accoglimento in quanto a parere del Collegio le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure sono pienamente condivisibili.

Il Comune di Tradate ha ribadito in sede di reclamo, senza peraltro apportare nuove osservazioni, le eccezioni di incompetenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, di carenza di legittimazione attiva di Farsi Prossimo Onlus di illegittimità costituzionale dell'art 44 D.Lgs 286/98 respinte dal primo giudice con esauriente motivazione che il Collegio ritiene di dover confermare.

Competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza del giudice del lavoro a favore di quella del giudice ordinario, sollevata dal reclamante sul presupposto che l'azione introdotta non rientri tra quelle previste dall'art 409 e 442 c.p.c. Secondo la consolidata interpretazione del giudice di legittimità "È ormai pacifico il principio secondo cui la ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie di un organo giudicante è estranea al concetto di competenza e attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio"(cfr Cass ord n. 23891/2006). Ciò premesso, e dato atto che dalla eventuale violazione di tale normativa non potrebbe comunque derivare alcun motivo di nullità della decisione, si osserva che la presente causa ha ad oggetto la erogazione del c.d. bonus bebè, prestazione riconducibile alle misure sociali di sostegno alla famiglia, alla maternità e alla paternità di cui alla legge quadro n 328/2000, che rientrano nel sistema assistenziale e trovano giustificazione nell'art 38 e 4 Cost. Come correttamente rilevato da

altro giudice infatti, tali norme fissano tra i compiti dello Stato (delegato agli enti locali) quello dell'assistenza sociale obbligatoria, compito quindi di natura pubblica, alla quale si contrappone l'assistenza volontaria di natura privatistica. Sono pertanto da superare gli argomenti indicati da parte reclamante per collocare l'erogazione di cui è causa fuori della previsione di cui all'art 442 cpc.

#### Legittimazione attiva

Ai sensi dell'art 5 D.Lgs 215/2003 "Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, nonché le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione. "

Nella fattispecie FARSI PROSSIMO ONLUS, ASGI e APN, soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui all'art 5 D.lgs 215/2003 (le ultime due associazioni con DM 9.4.2010 pubblicato sulla GU del 5 agosto), devono certamente ritenersi legittimate a proporre l'azione collettiva poiché le persone lese dal provvedimento comunale in contestazione non sono individuabili in modo " diretto e immediato" dall'atto contestato, ma possono essere individuate solo a seguito di una attività di consultazione dei registri anagrafici del Comune, al fine di verificare la cittadinanza di entrambi i genitori, la residenza a Tradate da almeno 5 anni di almeno uno di essi. Vi è quindi una specifica attività di indagine (consultazione di due distinti registri dello stato civile) da svolgere per reperire le persone colpite dall'atto discriminatorio e ciò esclude che si possa parlare di individuazione diretta e immediata delle stesse. Nella fattispecie quindi l'associazione agisce a garanzia di una collettività di soggetti.

#### Eccezione di illegittimità costituzionale

La questione è già stata approfonditamente esaminata dal primo giudice, che ha osservato che la Cassazione con sent. 6172/2008, riconosciuto il carattere cautelare del procedimento ex art 44 TU immigrazione, come richiamato dall'art 4 del D.Lgs 215/2003, ne ha affermato la legittimità

costituzionale in quanto assicura le esigenze costituzionali di parità di difesa. Il Collegio si riporta pertanto alla indicata pronuncia della Suprema Corte .

#### Nel merito

La delibera n.55 del 28.09.2007 del Comune di Tradate che ha ad oggetto "Approvazione dei criteri e modalità per l'erogazione del bonus bebè" stabilisce quali requisiti per beneficiare della erogazione di 500 euro stanziata per ciascun neonato iscritto all'anagrafe del comune i seguenti: la cittadinanza italiana di entrambi i genitori, la residenza di almeno uno dei genitori nel Comune di Tradate da almeno 5 anni. La difesa del Comune reclamante ha sostenuto che la delibera di cui è causa è pienamente legittima e rispettosa della normativa sulla base di una ricostruzione teorica che non viene condivisa dal Collegio per le ragioni di seguito precisate.

La questione di cui è causa deve essere esaminata alla luce delle seguenti norme:

- TU immigrazione (D.lgs 286/1998): Come rilevato in dottrina, l'art 43 introduce una sorta di clausola generale di non discriminazione riprendendo quanto contenuto nell'art 1 della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 3.3.66 ratificata dall'Italia con la l 654/75. La norma Stabilisce:

"1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione: : a) .....b).....c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia *soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità*"

Ai sensi dell'art 41 inoltre " . Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti"

D.lgs 215/2003 : *costituisce attuazione della direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone* indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

L'art 2 definisce la nozione di discriminazione stabilendo " . Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica(.....).

Al comma 2 dispone "È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,....."

Se quindi la prima norma introduce un concetto apparentemente più restrittivo di discriminazione non ricomprendendo la discriminazione per nazionalità- la seconda prescrizione fa salva la medesima nozione di cui al D.lgs. 286/98 , comprensiva anche della discriminazione per nazionalità e quindi per cittadinanza. Come puntualmente osservato dal giudice del ricorso ex art 44 non sarebbe possibile una lettura restrittiva della norma posto che il par 25 Dir 2000/43/CE, di cui il D.Lgs. 215 costituisce attuazione, pone una clausola di non regresso che impedisce una modificazione peggiorativa della disciplina precedentemente in vigore.

Più complicato è il coordinamento tra le richiamate norme e l'art 3 del D.lgs.n. 215/2003. Questa norma al comma 1, elencando gli ambiti ai quali si applica il principio di non discriminazione, nella accezione più ampia comprensiva della discriminazione per nazionalità, inserisce le prestazioni sociali, alle quali -come si è sopra detto- può ricondursi l'erogazione del bonus bebè, ma al comma 2 stabilisce "Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, nè qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti e non pregiudica le disposizioni nazionali " .

La norma non può tuttavia essere intesa nel senso di un restringimento delle tutele previste dal TU immigrazione , rispetto al quale la normativa di recepimento delle direttive europee non ha previsto alcuna volontà modificativa in pejus o abrogativa. Diversamente si arriverebbe a riconoscere maggiore tutela allo straniero extracomunitario rispetto a quella assicurata agli appartenenti alla UE. La norma deve per tale motivo essere interpretata alla luce del principio di non regresso previsto dalla direttiva comunitaria, secondo il quale "L'attuazione della presente normativa non può servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno stato membro".

Va quindi anche su questo punto condiviso l'orientamento del giudice del reclamo che ha ritenuto che "la precisazione dell'art 3 quindi risulta più che altro diretta alla salvaguardia di alcune disposizioni nazionali riguardanti specifiche materie nelle quali può avere rilievo la condizione di cittadini di paesi terzi"

A tale interpretazione si è del resto attenuta anche la Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3- Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario-, che all'art 6 ha statuito "1. Accedono alla rete delle unita' d'offerta sociali e socio-sanitarie:

- a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. *Sono sempre garantite la tutela della maternita' consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore*".

Sulla base della normativa sopra indicata, aderendo alla interpretazione data dal primo giudice secondo cui stante il richiamo dell'art 43 ad opera dell'art 2 comma D,lgs, 215/2003, le due tutele si sommano, e dei principi di diritto affermati dalla Corte Costituzionale, che ha affermato con costante giurisprudenza che il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo (v., fra le tante, la sentenza n. 62 del 1994) così da rendere legittimo, per il legislatore ordinario, introdurre norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza - o all'inverso ne sia privo - purché tali da non compromettere l'esercizio di quei fondamentali diritti, ma ha poi ampliato tale affermazione precisando che anche al di fuori di tale ambito l'art 3 Cost. vieta comunque discriminazioni tra cittadini, stranieri e apolidi laddove manchi una "ragionevole correlabilità" tra il requisito richiesto e lo scopo perseguito dalla norma (C.Cost. sent 432/2005), ritiene il Collegio che la delibera di cui è causa sia certamente un provvedimento discriminatorio. Essa infatti, pur non concernendo un diritto inviolabile dell'uomo, tuttavia introduce una distinzione arbitraria e non supportata da "ragionevole correlabilità" tra il requisito richiesto (cittadinanza) e lo scopo perseguito (sostegno della natalità), non essendo possibile individuare alcun valido motivo di differente trattamento tra cittadini e stranieri, che non sia quello di escludere dal beneficio previsto gli stranieri solo perché tali.

## Conseguenze

Gli artt 44 D.Lgs 286/98 e 4 D.Lgs 215/2003 prevedono che il giudice quando ritenga che un provvedimento di un privato e o della pa produca una discriminazione possa ordinare la "cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo secondo le circostanze a rimuovere gli effetti della discriminazione.

Correttamente il giudice del reclamo ha disposto la rimozione della parte della delibera che condiziona l'erogazione del bonus bebè alla cittadinanza italiana di entrambi i genitori e ha disposto la affissione della ordinanza nei locali comunali. Ritiene tuttavia il Collegio, così accogliendo il reclamo incidentale, che essendo l'erogazione di cui è causa un provvedimento automatico, che non richiede la presentazione di alcuna domanda, per la completa rimozione degli effetti della discriminazione è anche necessario ordinare al comune di Tradate l'erogazione del bonus a tutti i neonati che abbiano almeno uno dei genitori residenti a Tradate da almeno 5 anni, in questo senso si modifica parzialmente l'ordinanza reclamata

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio,

rigetta il reclamo proposto dal Comune di Tradate e accoglie il reclamo incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza resa in data 21.07.10 e ad integrazione di quanto dalla stessa stabilito, ordina al Comune di Tradate di offrire l'erogazione del cd bonus bebè ai neonati iscritti all'anagrafe del comune stesso dal 2007 in poi e che posseggano il requisito di cui alla lettera b) allegato 1 delibera 55/2007;



condanna il Comune reclamante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2000,00 oltre accessori.

Si comunichi

Milano, 8/9/10

Il Presidente est.

Silvia Razzoni



Depositate nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 29 SET. 2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CI  
Dott.ssa Valeria MOLINARI